

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1983)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 6<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 14 dicembre 1966 (V. Stampato n. 3449)*

**presentato dal Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile**

(SCALFARO)

**di concerto col Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

**e col Ministro del Bilancio**

(PIERACCINI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 19 dicembre 1966*

Determinazione delle somme da versare, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1966 e per l'esercizio 1967, all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato a titolo di rimborso delle spese e degli oneri non attinenti all'esercizio ferroviario, di cui alla legge 29 novembre 1957, n. 1155

## DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È abrogato l'articolo 7 della legge 29 novembre 1962, n. 1688.

## Art. 2.

Per l'anno finanziario 1966 — periodo 1° luglio-31 dicembre 1966 — e per quello 1967, il complessivo ammontare delle somme da corrispondere all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge 29 novembre 1957, n. 1155, è rispettivamente fissato in 29,5 e 59 miliardi di lire.

Tali somme saranno iscritte negli stati di previsione della spesa delle singole Amministrazioni per i cennati anni finanziari a seconda della rispettiva competenza e, correlativamente, nello stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

L'importo di lire 59 miliardi relativo all'anno 1967 è comprensivo della somma di lire 7.300.000.000 da versare dal Ministero del tesoro direttamente all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, per conto della Amministrazione delle poste e telegrafi, a titolo di rimborso dei costi sostenuti dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per il trasporto degli effetti postali ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 novembre 1957, n. 1155, e dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1959, n. 411.

Per gli anni finanziari 1966 e 1967 agli oneri relativi si provvederà mediante corrispondente riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro destinato per gli stessi anni 1966 e 1967 a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

## Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio derivanti dall'attuazione della presente legge.